

**Bando “Aiuti alle micro, piccole e medie imprese
per il sostegno dei processi di internazionalizzazione”**

Indice

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**

- 2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Destinatari/Beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
 - 2.3 Accordo di partenariato**

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Progetti ammissibili**
 - 3.2 Massimali di investimento**
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
 - 3.4 Spese ammissibili**
 - 3.5 Intensità dell’agevolazione**
 - 3.6 Divieto di cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Documentazione a corredo della domanda**

- 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Cause di non ammissione**
 - 5.4 Criteri di selezione/valutazione**
 - 5.5 Formazione della graduatoria**

- 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**
 - 6.1 Adempimenti successivi all’ammissione all’aiuto**
 - 6.2 Sottoscrizione del contratto**
 - 6.3 Obblighi del beneficiario**
 - 6.4 Modifiche dei progetti**
 - 6.5 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d’impresa. Subentri**

- 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**
 - 7.2 Modalità di erogazione dell’aiuto**
 - 7.3 Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria**

- 8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE**
 - 8.1 Verifica intermedia – Verifica finale dei progetti**

- 8.2 Rinuncia**
- 8.3 Controlli e ispezioni**
- 8.4 Decadenza dal beneficio**
- 8.5 Risoluzione del contratto**
- 8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata**
- 8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**
- 8.8 Sanzioni**

9. DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
- 9.3 Disposizioni finali**

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI AL BANDO

- **ALL. A Modello di Domanda**
- **ALL. A2 Scheda tecnica progetto**
- **ALL. B Catalogo Servizi qualificati – Sez. C “Internazionalizzazione”**
- **ALL. C Schema di Contratto**
- **ALL. D Istruzioni per la presentazione della domanda**
- **ALL. E Schema di Fidejussione**
- **ALL. F Punteggi di valutazione e Premialità**

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati all'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), in attuazione della linea d'intervento 1.2.a.2 del PRSE 2012-2015, della Linea d'azione 1.4 - azione C) del PAR FAS 2007-2013 e della linea di azione 3.4.2 del POR CReO Fesr 2014-2020, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale, anche nella forma di voucher (limitatamente alle spese rivolte a fornitori nazionali), ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Il bando è emanato ai sensi della l.r. n. 35/2000 e nel rispetto dei principi generali di cui al d.lgs. n. 123/1998.

Il bando è emanato altresì nel rispetto degli indirizzi dettati nella Delibera della Giunta Regionale n.1108 del 01/12/2014, ai sensi della decisione di Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato da imprese localizzate nel territorio della Regione Toscana e deve consistere nell'acquisizione dei servizi qualificati di cui alla sezione C del "*Catalogo dei Servizi avanzati e qualificati per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI toscane*", come aggiornato con decreto dirigenziale n.4983 del 05/11/2014.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad **€ 1.698.896,75** sul Bilancio 2014 oltre a **€2.940.151,58** sul Bilancio 2015 (variazione del piano finanziario **PAR FAS 2007-2013**) e a una **quota delle risorse dell'azione 3.4.2 del POR CReO Fesr 2014-2020** a seguito della definitiva approvazione.

Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, *Società Consortili* esercitanti un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:

SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92

SEZ. C Attività manifatturiere

SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

¹ Cfr. Par. 10 "Riferimenti normativi".

SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

SEZ F Costruzioni

SEZ. G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio limitatamente al gruppo 45.2 e alla categoria 45.40.3

SEZ. H – Trasporto e magazzinaggio, ad esclusione dei gruppi 49.39.01e 52.22.0 e 52.22.09

SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e del gruppo 63.91

SEZ. M – Attività professionali, scientifiche e tecniche ad esclusione della classe 71.11, 73.11, 74.2 e 74.3

SEZ. N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese ad esclusione della divisione 79, dei gruppi 77.22 e 82.3 e della categoria 77.21.02

SEZ. Q – Sanità e assistenza sociale limitatamente ad esclusione del gruppo 86.1

SEZ. S – Altre attività di servizi, limitatamente alle divisioni 95 e 96 con esclusione della categoria 96.04.2

In caso di Consorzio, Società Consortile o Rete-Soggetto costituiti o costituendi, sono richiesti i Codici Ateco delle singole imprese consorziate/aderenti alla rete.

La partecipazione delle imprese in forma aggregata è disciplinata ai punti successivi.

▪ **Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)**

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese – RTI (come disciplinati dal D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni), costituiti o costituendi, di almeno tre imprese di micro, piccola, e/o media dimensione.

Non sono ammissibili RTI costituiti da imprese che, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

Possono far parte del RTI anche grandi imprese, ma queste non possono in alcun caso beneficiare dell'aiuto.

▪ **Consorzi, società consortili e "Reti-soggetto"**

Sono ammessi i consorzi, le società consortili di imprese e le "reti-soggetto" costituiti o costituendi, purché sia garantita la partecipazione al programma di internazionalizzazione di almeno tre micro, piccole e/o medie imprese associate al consorzio, alla società consortile o partecipanti alla "rete-soggetto".

I soggetti beneficiari sono gli stessi Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" ma non le singole imprese e, pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questi.

Solo in riferimento al requisito di cui al punto 4) del paragrafo 2.2, viene verificato il possesso di un codice di attività economica (codice ATECO 2007) delle imprese consorziate o partecipanti alla "rete soggetto", rientrante nelle sezioni elencate al primo capoverso del presente paragrafo.

Per potere beneficiare singolarmente dell'aiuto, le singole imprese devono costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o in "Rete-contratto".

▪ **"Reti-contratto"**

Sono ammesse le imprese partecipanti in forma aggregata attraverso la sottoscrizione di contratti di rete della tipologia "Rete-contratto". Tali aggregazioni possono essere costituite

o costituende, ai sensi del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e della circolare n. 25593 del 15 febbraio 2011.

Le reti di imprese della tipologia "Rete-contratto" sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, piccole e/o medie imprese toscane, che devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

La "Rete-contratto" deve essere strutturata in relazione alla strategicità del programma di rete.

Essa non è ammissibile qualora, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese partecipanti si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

Possono far parte della rete anche grandi imprese, ma queste non possono in alcun caso beneficiare dell'aiuto.

▪ **Disposizioni comuni ai soggetti beneficiari**

Possono partecipare al RTI o alla "Rete-contratto" soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese collocate al di fuori del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono beneficiare dell'aiuto, non concorrono al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e non contribuiscono al calcolo del punteggio di premialità previsto dal presente bando.

L'impresa capofila del RTI o della "Rete-contratto", sottoscrittrice della domanda, se beneficiaria, deve possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

La capofila del RTI o della "Rete-contratto" può essere anche un'impresa che svolga esclusivamente il coordinamento delle attività delle imprese partecipanti al programma, senza però beneficiare dell'aiuto, senza concorrere al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del programma e senza contribuire al calcolo del punteggio di premialità.

Qualora il numero dei partner di un RTI o di una "Rete-contratto" risulti inferiore a tre, a seguito della non ammissione di una o più imprese, il programma di internazionalizzazione non è ammesso.

Ciascuna impresa (Consorzio, Società consortile, "Rete-soggetto") può presentare una sola domanda di aiuto, pena l'esclusione di tutte le domande in cui figura la stessa ragione sociale. Pertanto, sono escluse dai progetti di investimento, con le relative quote di spesa, le imprese che partecipino a più RTI/ATS/ATI o "Reti-contratto".

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto² (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non hanno sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
2. essere in regola con la normativa antimafia (in caso di richiesta di aiuto superiore ad Euro 150.000,00)³;
3. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;

² Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014

³ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

La verifica verrà effettuata valutando la congruenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo, secondo la seguente formula:

$PN / (CP - C) > 0,2$ dove:

PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del cod.civ. da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.

Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio;

CP = somma dei costi complessivi dell'impresa/ partner indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa/ partner;

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

- a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,
 - b) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria.
4. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/a saldo;
 5. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 precedentemente specificate;
 6. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 7. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando⁴;
 8. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento⁵;
 9. non essere stato oggetto nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda a provvedimenti di revoca di contributi per i casi previsti dall'art.9 della L.R. 35/2000;
 10. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva⁶ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a

⁴ Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014

⁵ Art. 3 Raccomandazione 2003/361/CE.

⁶ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

- gare pubbliche⁷, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
11. non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
 12. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁸;
 - inserimento dei disabili⁹;
 - pari opportunità¹⁰;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
 - tutela dell'ambiente¹¹;
 13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007)¹²;
 14. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
 15. rispettare quanto previsto dalla normativa sul "de minimis"¹³;
 16. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda (ad esclusione delle reti soggetto, dei consorzi e società consortili che possono essere anche costituendi);
 17. dimensione d'impresa.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 4) a 17) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando.

Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 4) e 5) sono dichiarati sotto forma di impegno e devono risultare da visura camerale *prima dell'erogazione a titolo di anticipo/a saldo.*

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie. Tale esclusione si applica sia all'impresa/società richiedente che alle imprese/società controllanti l'impresa/società richiedente.

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo¹⁴, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7), 8) e 17) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei

⁷ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

⁸ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

⁹ Legge 12-03-1999 n. 68.

¹⁰ D.Lgs. n. 198/2006.

¹¹ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

¹² D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007;.

¹³ Reg. (UE) n.1407/2013.

¹⁴ L.R. n. 35/2000, art. 5 sexies-decies; D.Lgs. 39/2010.

revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.3.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹⁵ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 10), 11) e 12).

L'Amministrazione Regionale:

1. **prima dell'approvazione della graduatoria**, procede ai seguenti controlli puntuali/su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹⁶:
 - verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 3);
 - verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 4), 5), 6) dichiarati con l'autocertificazione del beneficiario;
2. **dopo l'approvazione della graduatoria**, procede ai seguenti controlli a pena di decadenza¹⁷:
 - controllo puntuale sui beneficiari ammessi a contributo del possesso dei requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui ai punti da 7) a 12), 16) e 17);
 - controllo a campione dei rimanenti requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui ai punti da 13) a 15);
3. **prima dell'erogazione per "anticipo" o "a saldo"**,
 - per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, procede al controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 4, 5 e 6 sui beneficiari dell'erogazione a pena di revoca per inadempimento;
 - controllo puntuale sui beneficiari ammessi a contributo del possesso del requisito di cui al punto 6) a pena di revoca per inadempimento;
4. **dopo l'erogazione "a saldo"**, procede al controllo puntuale sui beneficiari dell'erogazione a pena di revoca per inadempimento, del rispetto degli obblighi di cui al Contratto.

2.3. Accordo di partenariato. Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto.¹⁸

L'RTI/ATS/Rete-Contratto disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, l'Atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

- a) l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
- b) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto¹⁹ per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R.n. 40/2009;
- c) l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

¹⁵ Decreto 20/02/2014 n. 57

¹⁶ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.2.

¹⁷ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

¹⁸ Per le modalità e termini di costituzione dell'RTI/ATS/Rete-Contratto si rinvia al paragrafo 6.1

¹⁹ Da intendersi come obbligazione di risultato.

- stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/ATS/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà-essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione a Sviluppo Toscana S.p.A.;
- coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A./ARTEA

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/ATS/Rete-Contratto così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando. L'atto costitutivo (notarile) dell'RTI/ATS/Rete-Contratto deve essere trasmesso (attraverso l'inserimento nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono (attraverso l'inserimento nel sistema informatico) entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota-parte,

Nel caso RTI/ATS/Rete-Contratto le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento che abbia luogo esclusivamente in Paesi esterni all'Unione Europea, ivi compresa la partecipazione a fiere internazionali, in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto – a pena d'inammissibilità - una specifica proposta progettuale corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.;

La proposta può consistere nella formulazione di un progetto di investimento, ovvero nella redazione di una relazione tecnica che descriva analiticamente le varie fasi, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire.

Il progetto deve prevedere investimenti innovativi consistenti nell'acquisizione di servizi qualificati delle tipologie da C.1 a C.5 di cui al Catalogo. Gli investimenti, di cui alle sezioni C.4 e C.5 devono essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa.

Il progetto deve illustrare nel dettaglio le modalità realizzative, finanziarie e gestionali dell'investimento, nonché prevedere un programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

Non sono ammessi i progetti che abbiano ottenuto un punteggio di selezione inferiore a 12 punti ed un punteggio complessivo inferiore a 20 punti, come descritto al successivo paragrafo 5.

E' esclusa l'ammissibilità di progetti di investimento che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione secondo quanto indicato all'art. 1, comma 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".²⁰

I progetti di investimento non devono prevedere interventi di delocalizzazione. Ai fini del presente bando, il programma non prevede delocalizzazione quando non comporta dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Toscana e sul territorio nazionale. Il rispetto di tale condizione deve essere dichiarato dall'impresa proponente, con la presentazione della domanda di ammissione all'aiuto, e può essere oggetto di verifica.

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando deve essere compreso tra i valori riportati nella seguente tabella:

Tipologia di Beneficiario	Investimento minimo attivabile (Euro)	Investimento massimo attivabile (Euro)
Micro Impresa	20.000	150.000
Piccola Impresa		
Media Impresa		
Consorzio/ Soc.consortile/ "Reti-soggetto"	35.000	400.000
RTI/"Reti-contratto"	Somma degli importi minimi previsti per la singola impresa partner (60.000 se le imprese sono tre, 80.000 se le imprese sono quattro ecc..).	Somma dei massimali previsti per la singola impresa. (450.000 se le imprese sono tre, 600.000 se le imprese sono 4, ecc..). In ogni caso, l'investimento massimo attivabile non può essere superiore a 1.000.000 di Euro.

Per ciascuna tipologia di servizio ed in relazione alle dimensioni dell'impresa, nella sezione C) del Catalogo, ai paragrafi "Costi, durata ed intensità di aiuto" è, altresì, indicato l'investimento massimo ammissibile.

Tali massimali si applicano anche alle singole imprese appartenenti a Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o a Reti di imprese senza soggettività giuridica ("reti-contratto"²¹).

²⁰ Aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

²¹ La disciplina del contratto di "rete di imprese" è stata recentemente innovata dall'articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e dall'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221. La disciplina è stata ulteriormente chiarita dalla circolare n.20/E del 18 giugno 2013 dell'Agenzia delle Entrate. La distinzione tra "reti-soggetto" e "reti-contratto" è adottata nel presente bando sulla base della classificazione proposta in detta circolare.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

L'inizio anticipato del progetto, comunque successivo al giorno della presentazione della domanda di aiuto, è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (quali personale dipendente o assimilato e di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 12 mesi.

Termine finale

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi.

Con riferimento ai termini di realizzazione del programma, la durata massima per la realizzazione degli investimenti prevista dal presente bando deroga quanto indicato ai paragrafi "Costi, durata ed intensità dell'aiuto" di cui al Catalogo.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.2.

In base alle modalità di acquisizione, i progetti di internazionalizzazione si considerano ultimati quando:

- i servizi sono stati erogati;
- i costi sono stati interamente fatturati all'impresa beneficiaria;
- i costi sono stati integralmente pagati;
- i costi sono stati regolarmente contabilizzati. Nel caso in cui, limitatamente ai fornitori nazionali, i beneficiari facciano ricorso al voucher, i beneficiari devono dimostrare il pagamento mediante presentazione della quietanza per la quota a loro carico e presentare delega di pagamento al fornitore da rilasciare ai sensi dell'art 1269 c.c., per la quota di contributo spettante.

3.4 Spese ammissibili

Per la definizione dei servizi e delle attività ammissibili per ciascuna specifica tipologia si rimanda alla sezione C del Catalogo (allegato B).

Le spese per l'acquisizione di servizi all'internazionalizzazione ammissibili all'aiuto conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 sono riconducibili alle seguenti tipologie:

C.1 – Partecipazione a fiere e saloni internazionali:

C.1.1 - affitto spazio espositivo presso fiere e/o saloni internazionali

C.1.2 - noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali

C.1.3 – spese per servizi di interpretariato e traduzione connessi alla partecipazione a fiere e saloni internazionali

C.1.4 – spese di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali

C.1.5 – compenso lordo (costo aziendale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa) del personale utilizzato per dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionali

C. 2 – Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero

C.2.1 - locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working o sale espositive (spese per arredi, strumentazioni e infrastrutture tecniche, eccetto macchinari e impianti di produzione)

C.2.2 – spese per servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le sale espositive all'estero

C.2.3 – spese di interpretariato e traduzione connessi all'attività dell'ufficio e/o delle sale espositive

C.2.4 – spese per la promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e web/social network)

C.2.5 – spese di installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, sviluppo/adattamento sito web

C.2.6 compenso lordo del personale (costo aziendale, comprensivo, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'impresa) impiegato presso l'unità locale estera, ivi compreso il personale non dipendente in possesso di contratto a progetto o similari. Sono compresi i costi per la retribuzione di soci e amministratori purché risultino dipendenti dell'impresa. Dalle spese di personale sono escluse quelle riferite a contratti di consulenza da non imputarsi a questa sezione

C. 3 – Servizi promozionali

C.3.1 Spese per l'organizzazione di eventi promozionali: incoming di operatori esteri, incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri, workshop, seminari all'estero o in Toscana e attività di follow-up, eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi piuttosto che del brand. Le spese ammesse sono relative a: affitto di locali in Italia o all'estero, noleggio di attrezzature e strumentazioni, realizzazione di materiale informativo e di attività promo/pubblicitarie degli specifici eventi promozionali, spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri, compenso lordo (costo aziendale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa) del personale utilizzato per dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionali

C.3.2 – Spese per azioni di comunicazione: spese per azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali, per l'organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali, per la creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del programma d'internazionalizzazione, spese per Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target

C. 4 – Supporto specialistico all'internazionalizzazione

C.4.1 – Spese per il supporto informativo: spese per incarichi di ricerca dei dati informativi sui mercati esteri identificati quali potenziali mercati di sbocco del processo d'internazionalizzazione

C.4.2 - Supporto consulenziale: spesa per incarichi per la ricerca operatori esteri e assistenza per organizzazione incontri commerciali, spesa per la realizzazione di studi pre-fattibilità e di fattibilità per lo sviluppo delle reti commerciali, spesa per la consulenza legale inerente la contrattualistica internazionale, gestione delle controversie e recupero crediti con riferimento a mercati esteri, registrazione dei diritti industriali all'estero (marchi e brevetti); spesa per la consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria in contesti internazionali; spesa per la

consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi all'import/export; spesa per servizi amministrativi, notarili funzionali e necessari alla realizzazione di specifiche attività previste dal programma d'internazionalizzazione; spesa per la consulenza finanziaria erogabile da soggetti specializzati quali SIMEST per l'assistenza all'accesso al supporto bancario all'internazionalizzazione; spesa per consulenza su assicurazione al credito all'esportazione erogabile da soggetti specializzati quali SACE; spesa per consulenza su certificazioni estere di prodotto elaborazione di Piani di Marketing per l'internazionalizzazione; spesa per l'ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri

C.4.3 Supporto consulenziale e gestionale: spesa per il coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d'internazionalizzazione di un *Temporary Export Manager* (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del progetto d'internazionalizzazione; coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della rete di imprese

C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati raccolta informazioni sull'affidabilità finanziaria di società estere: spesa per la realizzazione di: studi di fattibilità per accordi commerciali e previsione delle vendite, studi di fattibilità per accordi di approvvigionamento, analisi di investimento, studi legali e contrattuali finalizzati ad alleanze all'estero, consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati.

Oltre alle spese precedentemente elencate, sono ammessi gli oneri di commissione di garanzia fidejussoria²²

Per la tipologia di servizio C.4.3 "Coordinamento e gestione del programma di internazionalizzazione tra le imprese del RTI o della "Rete-contratto" il massimale di spesa per impresa è pari a 5.000 Euro.

Le spese ritenute "continuative" relative alla locazione dei locali e quelle per il compenso del personale impiegato c/o l'unità estera, possono essere rendicontate per non più di 12 mensilità anche in caso di concessione di proroga.

Non sono ammessi i progetti di investimento che prevedano esclusivamente le attività di cui alla lettera C.1.

Non sono ammesse le spese relative a beni/servizi, ad eccezione di quelle per la locazione di locali e per l'assunzione di personale dipendente, originate da contratti o da lettere di incarico sottoscritti in data precedente la data di inoltro della domanda di contributo.

Nel caso di RTI e "Reti-contratto", alle iniziative di cui alle lettere C.1 e C.3, devono partecipare almeno la metà delle imprese appartenenti a RTI, Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" e "Reti-contratto", mentre all'attività di cui al punto C.2, devono partecipare tutte le imprese componenti RTI, Consorzi, Società consortili, "Reti-soggetto" e "Reti-contratto".

Le spese per le quali è concesso l'aiuto non possono essere diverse da quelle previste nel progetto ammesso.

Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel mese di emissione del documento di spesa.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime

²² Il costo della commissione rendicontabile è rappresentato dall'onere sostenuto da parte del soggetto beneficiario per il pagamento, al soggetto garante, della commissione annua o sua frazione relativa al rilascio della garanzia. Sono escluse le spese di istruttoria e qualsiasi altra spesa accessoria pur connessa al rilascio della garanzia medesima.

fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono devono essere indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28-11-2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile all'aiuto.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

Non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti una delle diciture che saranno comunicate al momento della notifica della graduatoria relative al programma che finanzia il progetto: PAR FAS 2007-2013 oppure POR CReO Fesr 2014-2020.

▪ **Spese non ammissibili**

- le spese per acquisizioni di servizi a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc, la consulenza del lavoro e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc. In ogni caso le consulenze non devono essere continuative o periodiche;

- le spese relative a servizi forniti dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro prossimi congiunti²³, da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro prossimi congiunti;

- le spese per consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del bando;

- le spese relative a beni/servizi, ad eccezione di quelle per la locazione di locali e per l'assunzione di personale dipendente, originate da contratti o da lettere di incarico sottoscritti in data precedente la data di invio della domanda di aiuto;

- le spese diverse da quelle previste nel progetto ammesso.

3.5 Intensità dell'agevolazione

Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento, sono concessi nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, anche come voucher limitatamente alle spese sostenute con fornitori nazionali. Essi sono concessi fino ad una misura massima indicata ai paragrafi " Costi, durata ed intensità di aiuto" della sezione C) del Catalogo per ogni tipologia di servizio acquisito in relazione alla dimensione dell'impresa.

In sintesi:

²³ Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti. Secondo le definizioni di cui agli artt. 74-78 del Codice Civile.

Attività ammissibili	Intensità dell'aiuto e massimali di spesa		
	Micro	Piccole	Medie
C.1 Partecipazione a fiere e saloni internazionali	50% 20.000 €	50% 30.000 €	40% 30.000 €
C.2 Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero	50% 100.000 €	50% 120.000 €	40% 150.000 €
C.3 Servizi promozionali	50% 30.000 €	50% 40.000 €	40% 50.000 €
C.4 Supporto specialistico all'internazionalizzazione	50% 30.000 €	40% 40.000 €	30% 50.000 €
C.5 Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati	50% 30.000 €	40% 40.000 €	30% 50.000 €

L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione.

Il contributo concesso nella forma di voucher, limitatamente alle spese verso fornitori nazionali, prevede l'erogazione mediante utilizzo della delega di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.

3.6 Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Reg. n. 1407/2013.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo. Per accedere alla compilazione della domanda di aiuto, il legale rappresentante dell'impresa deve richiedere il rilascio delle chiavi di accesso all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> così come dettagliato nell'Allegato D - Modalità di presentazione della domanda di aiuto"

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di aiuto è il documento in formato pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente/capofila il contributo e completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>). A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibile

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al seguente sito Internet <https://sviluppo.toscana.it/bandi/> e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.a., a partire dalle ore 9,00 del 09 febbraio 2015 e fino alle ore 17:00 del 31 marzo 2015, secondo le modalità di seguito descritti. Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno rilasciate dalle ore 9.00 del primo giorno di apertura del bando e sino alle ore 12.00 del giorno precedente la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto secondo le modalità descritte nell'Allegato D

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di € 16.00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda (allegato A al presente bando), compilando i relativi campi e rilasciando tutte le dichiarazioni richieste.

In caso di accordo di partenariato (RTI/ATS/Rete-Contratto) ciascun partner (impresa) dovrà compilare la propria domanda secondo le modalità contenute nell'Allegato D.

Si specifica che la domanda di aiuto contiene, al suo interno:

- le dichiarazioni di cui alle successive lettere A,C,D,E,F,G;
- i documenti di cui alle lettere B,.

Gli ulteriori documenti, di cui alle lettere da H a Q, dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute c all'interno dell'Allegato D.

Il momento di inoltro della domanda online costituisce la data e l'ora della presentazione.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it> alla pagina dedicata al bando in oggetto ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda di aiuto (compilata secondo lo schema di cui all'allegato A al presente bando) occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2, la seguente documentazione:

A) RICHIESTA DI CONTRIBUTO (da compilare on-line)

B) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto (da compilare on-line) contenente: titolo e descrizione del progetto di internazionalizzazione da

Allegato 1

realizzare, obiettivi, risultati ed indicatori di performance previsti, la tipologia di professionalità messa a disposizione e la tariffa giornaliera applicata;

C) DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE (da compilare on-line);

D) DICHIARAZIONE AMBIENTALE (da compilare on-line) ;

E) SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI, (da compilare on-line)

F) DICHIARAZIONE "de minimis" (da compilare on-line);

G) DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (N.B. Si ricorda che la suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione)

H) DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI ILLEGALI per ciascuna impresa, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ;[per le imprese costituite prima del 23-05-2007²⁴];(da compilare on-line)

I) DOCUMENTI RELATIVI AL SERVIZIO (da allegare (upload) alla domanda) dettagliati nella seguente tabella:

Tipologia di spesa	Documento da allegare					NOTE
	Preventivo (P)	Bozza di contratto (BC)	Lettera di incarico (LI)	Scheda fornitore (SF)	Curriculum vitae (CV)	
C.1.1 C.1.2 e C.3.1 escluse le dimostrazioni di fasi di lavorazione	X	X				Allegare P oppure BC
C.1.3 C.2.3	X	X	X		X	Allegare CV + uno fra gli altri
C.1.4 C.2.2 C.2.5	X					
C.1.5 e C.3.1 solo per dimostrazioni di fasi di lavorazione		X	X			Allegarne uno se il personale non è dipendente
C.1.1 C.2.1	X	X	X			Per arredi e strumentazioni: solo P Per locazione: P o BC
C.1.5 C.2.6		X	X		X	Allegare solo se il personale non è dipendente: CV +

²⁴ Cfr. D.P.C.M. 23-05-2007.

Allegato 1

						BC o LI
C.2.4 C.4.1 C.4.2 C.4.3 C.5	X	X	X	X	X	Allegare SF e CV + uno fra gli altri

Relativamente alle attività che richiedono di allegare la scheda fornitore e/o il curriculum vitae, ciascun fornitore deve sottoscrivere la seguente documentazione:

Scheda fornitore predisposta secondo il modello compilabile in fase di redazione della domanda online e scaricabile all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it> alla pagina dedicata al bando in oggetto, contenente:

1. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del fornitore e corredata dalla sua copia del documento d'identità in corso di validità, se non firmata digitalmente, dell'esperienza maturata con indicazione di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi. Per le informazioni contenute nell'autocertificazione il fornitore deve acquisire autorizzazione al trattamento dati personali sia direttamente che da parte della Amministrazione regionale e dell'organismo pagatore;

2. lista clienti su progetti simili ed elenco attrezzature e software che si prevede di utilizzare nel progetto;

Per i servizi di Categoria C.3, C.4 e C.5 il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio da erogare, nonché possedere i requisiti specifici indicati nel Catalogo con riferimento alle diverse tipologie di servizi.²⁵

Nell'ambito della medesima categoria, il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non può superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi di seguito fissati con riferimento all'Area geografica ove ha sede il fornitore:

Categoria	Esperienza nel settore specifico di consulenza	Tariffa max giornaliera (in euro)		
		Aree geografiche fascia A	Aree geografiche fascia B	Aree geografiche fascia C
		USA, Germania, Belgio, Danimarca, UK, Giappone, Norvegia, Francia, Svezia, Austria e Italia	Paesi Bassi, Grecia, Argentina, Venezuela, Messico, Dubai, Eire, Finlandia, Hong Kong, Kuwait, Portogallo, Slovenia, Spagna, Uruguay, Canada, Arabia Saudita, Brasile, Cile, Singapore, Macedonia, Australia, Israele	Algeria, Kazakistan, Giordania, Azerbaigian, Tailandia, Libano, Serbia, Slovacchia, Romania, Ungheria, India, Cina, Marocco, Senegal, Siria, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia, Sud Africa, Pakistan, Ucraina, Malaysia, Perù, Filippine, Russia, Repubblica Ceca, Lettonia, Bosnia ed Erzegovina, Corea del sud, Bulgaria, Taiwan, Estonia, Uzbekistan, Iran, Albania, Libia, Tunisia, Polonia, Lituania, Croazia
A	Oltre 15 anni	700		583
B	10 – 15 anni	467		389
C	5 – 10 anni	233		194
D	3-5 anni	175		146

Curriculum vitae del "fornitore persona giuridica" e dell'esperto attivato dal "fornitore persona giuridica" da cui si evinca esperienza almeno triennale documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della fornitura in possesso, di norma, di diploma di laurea nel settore specifico dell'incarico.

J) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/RTI/ATS per ciascun partenariato, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto (da allegare (upload) alla domanda) . Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un ATS già costituita. Nel caso di ATS già costituita dovrà essere

²⁵ A tale proposito si fa riferimento a quanto indicato nel Catalogo sotto la voce "Requisiti fornitore dei servizi".

trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa (sul contenuto dell'atto costitutivo dell'ATS consultare il precedente paragrafo 2.3)

K) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO/SOCIETA' CONSORTILE/RETE SOGGETTO firmata digitalmente dai legali rappresentanti delle IMPRESSE COSTITUENTI IL SOGGETTO GIURIDICO RICHIEDENTE (da allegare in upload alla domanda);

L) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (da allegare in upload alla domanda):

a) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;

b) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Nei casi a) e b), in assenza delle dichiarazioni dei redditi, il progetto sarà ritenuto inammissibile; nel caso in cui sia assente una sola delle dichiarazioni dei redditi, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

M) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESSE DELLA CCIAA, ai sensi del Codice civile, attestante l'aumento di capitale deliberato in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato (da allegare in upload alla domanda);

N) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato (da allegare in upload alla domanda);

O) Dichiarazione di impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 ammesse dal bando (da allegare in upload alla domanda);

P) DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO O DI REQUISITI EQUIPOLLENTI SECONDO LE NORME DEL PAESE DI APPARTENENZA per il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in toscana al momento della presentazione della domanda e relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza. ((da allegare in upload alla domanda))

Q) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITA' (da allegare in upload alla domanda) secondo le specifiche riportate nell'Allegato F al bando.

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

- soggetti costituiti in forma di RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
- soggetti che si impegnano a costituire un RTI/ATS/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;
- imprese aggregate in forma di Consorzio/Società Consortile/Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati:
 - dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetto; solo in relazione ai requisiti di premialità, se gli stessi sono posseduti non dal consorzio/rete soggetto

ma da una delle imprese che lo compongono, dovrà essere dichiarato e allegata idonea documentazione di supporto.

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento dalle lettere A ad P **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.2.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di aiuto avviene con la procedura valutativa.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso²⁶.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. paragrafo 5.4).

- **valutazione** (v. paragrafo 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione. Successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto almeno 12 punti in relazione ai criteri di selezione.

- **formazione della graduatoria** (v. paragrafo 5.5).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche Orizzontali di sostegno alle Imprese della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del bando²⁷;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) del paragrafo 2.2., oppure la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 3) e del punto 6) e *l'impegno*

²⁶ DGR n.598 del 28/07/2008

²⁷ Cfr. paragrafo 4.3.

relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007.

A tal fine saranno effettuate, **a pena di inammissibilità** al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui al punto 6) del medesimo paragrafo e dei punti 4) e 5) se posseduti al momento della domanda.

Se i requisiti di cui ai punti 3), 7), 8) e 17) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto al paragrafo 2.2. Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione²⁸, come previsto dal paragrafo 8.3.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla sola documentazione tecnica relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della Legge n. 40/2009.

L'art. 14 comma 1 della L.R. 40/09, prevede che, "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 bis, i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni".

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, stabilito, al successivo paragrafo 5.5, in 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo, potrebbe essere pertanto di 120 giorni

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) di cui al paragrafo 2.2; i requisiti di cui ai punti 4) e 5) saranno considerati motivo di non ammissione nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;
- l'assenza del progetto;

²⁸ Cfr. paragrafo 8.3.

- l'incompletezza e l'irregolarità non sanabili della sola documentazione tecnica relativa al progetto.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Criteri di selezione/valutazione

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di valutazione (premialità, priorità e punteggio) definiti con delibera di Giunta regionale n. 1108 del 01 dicembre 2014 ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014.

Si precisa che le proposte progettuali devono conseguire:

- un punteggio minimo in relazione a ciascun criterio di selezione;
- un punteggio minimo totale, derivante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio;

Si ricorda che **non saranno ammesse a finanziamento** le proposte progettuali che:

- in relazione a ciascuno criterio di selezione raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto;
- pur avendo raggiunto, all'interno di ciascun criterio di selezione, il punteggio minimo richiesto, totalizzeranno un punteggio inferiore a 12 punti.

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici della proposta progettuale, nonché la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

L'istruttoria di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili determina il punteggio totale assegnato con riferimento ai seguenti criteri di valutazione, premialità e priorità:

- **Criteri di valutazione**

Le proposte progettuali sono oggetto di valutazione sulla base dei criteri approvati con la suddetta D.G.R. n.1108/2014.

Per la descrizione dettagliata dei parametri di riferimento dei criteri di valutazione si rinvia all'allegato 5.

Criterio di valutazione	Parametri di valutazione	Scaglioni di punteggio	Punteggio
Validità tecnica (max 14 punti)	Rif. 1 - Livello qualitativo della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi ed agli obiettivi	Alto	6
		Medio	4
		Basso	2
	Rif. 2 - Livello di appropriatezza della definizione e motivazione della proposta e dei parametri di performance connessi al progetto, inclusa la loro misurazione da valutare sulla base delle analisi allegate alla proposta	Alta	8
		Media	4
	Bassa	2	
Validità economica	Rif. 3 - Congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto. L'indice è calcolato dal	Oltre 40	3
		35 - 40	2

(max 6 punti)	rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto dell' aiuto (C), ovvero PN/(CP-C).	30 - 35	1
	Rif. 4 - Onerosità della posizione finanziaria data dal rapporto oneri finanziari netti annui/fatturato annuo relativi alla media degli ultimi 2 anni (in riferimento ai bilanci approvati)	< 5 %	3
		5 - 8 %	2
		oltre 8 %	1
Rilevanza/Innovatività del programma (max 12 punti)	Rif. 5 - Innovatività del servizio, valutato in base alla coerenza della proposta progettuale rispetto al Piano delle attività di Promozione economica approvato dalla Giunta Regionale	Alto (Brasile, India, Cina, Turchia, Corea)	6
		Medio (Stati Uniti, Giappone, Vietnam, Emirati Arabi, Messico, Indonesia)	4
		Basso (Altri)	1
	Rif. 6 - Livello di innovazione delle attività	Alta	6
		Media	4
		Bassa	1

Non sono ammessi programmi di internazionalizzazione che abbiano ottenuto un punteggio di valutazione inferiore a 12 punti.

In merito alla validità economica (Rif. 3 e Rif. 4), si specifica che, nel caso di aggregazioni di imprese senza personalità giuridica (RTI e "Reti-contratto") il punteggio assegnato al progetto è dato dalla media ponderata rispetto alla partecipazione al piano finanziario del progetto stesso, calcolata sui punteggi assegnati alle singole imprese aggregate.

Per quanto riguarda, invece, il caso di aggregazioni di imprese con personalità giuridica (Consorzi e "Reti-soggetto") la valutazione sugli stessi parametri (Rif. 3 e Rif. 4) è riferita ai dati di bilancio dello stesso Consorzio o "Rete-soggetto".

Non sono ammessi, altresì, i progetti la cui validità tecnica (Rif.1 e Rif.2) non sia valutabile per il venir meno dei requisiti di ammissibilità dei progetti cui al paragrafo 2.2.

• Criteri di premialità

Alle proposte progettuali che raggiungono il punteggio minimo pari a 12 punti sono attribuiti ulteriori punteggi derivanti dal possesso dei requisiti di premialità previsti dalla D.G.R. n.1108/2014.

Criteria di premialità dei progetti di investimento delle MPMI

Indicatore	Parametro di valutazione	Punteggio
Contributo alla risoluzione delle criticità ambientali e/o sociali (max 10 punti)	a) Progetti proposti da imprese che abbiano redatto un bilancio sociale o di sostenibilità asseverato alla linee guida internazionali, nazionali (es. GRI, GBS) o regionali (approvate con DGR 919/2010) oppure abbiano acquisito la certificazione SA8000 o altri strumenti per cui se ne dimostri l'equivalenza	2
	b) Progetti proposti da imprese che contribuiscono ad una riduzione significativa delle pressioni ambientali ed alla data di presentazione della domanda abbiano conseguito una delle seguenti certificazioni: - registrazione EMAS, -certificazione ISO 14000, -certificazione comunitaria di prodotto eco-label	2
	c) Progetti presentati da imprese aventi unità locali nelle aree riconosciute da provvedimento statale o regionale in condizioni di "crisi complessa".	6
Contributo all'incremento dei livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto alla normativa vigente in materia (max 3 punti)	d) Progetti presentati da imprese che alla data di presentazione della domanda: - abbiano conseguito la certificazione OHSAS18001; - abbiano ottenuto dall'Inail, nell'ultimo anno solare, la riduzione del tasso medio di tariffa previsto dall'art. 24 del D.M. 12/12/2000 e s.m.i. nell'ambito dell'oscillazione per prevenzione, secondo quanto previsto dall'apposito modulo di domanda (mod. OT24) e dai relativi allegati	3
Contributo all'incremento dell'occupazione (max 10 punti)	e1) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere un nuovo addetto a tempo indeterminato (da dimostrare mediante libro unico in rendicontazione del programma)	4
	e2) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere una donna o un giovane a tempo indeterminato (da dimostrare mediante libro unico in rendicontazione	6

	del programma)	
	e3) Progetti presentati da imprese che prevedono entro il termine del progetto di assumere almeno due nuovi/e addetti/e a tempo indeterminato (da dimostrare mediante libro unico in rendicontazione del programma)	10
Indice di aggregazione delle imprese (max 10 punti)	f) Progetti presentati da aggregazioni di imprese: - se 3 -se 4 - se 5 o più	6 8 10
Priorità per giovani e donne (max 4 punti)	g) Progetti presentati da imprese o aggregazioni il cui capitale sia detenuto nella quota maggioritaria da giovani ²⁹ (età 18-40 anni)	2
	h) Progetti presentati da imprese o aggregazioni il cui capitale sia detenuto nella quota maggioritaria da donne	2

Per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di premialità è richiesta idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti. In mancanza di tale documentazione non è attribuito alcun punteggio premiale (Cfr. allegato F). Nel caso di aggregazioni di imprese (RTI, "Reti-soggetto", "Reti-contratto", Consorzi, Società consortili), ai fini dell'attribuzione delle premialità, è sufficiente che almeno una delle imprese soddisfi il requisito, eccetto per la premialità di cui alla c). In riferimento, invece, a quest'ultima, è necessario che almeno la metà delle imprese coinvolte abbia una unità locale in una delle aree riconosciute in stato di "crisi complessa".

Sono ammessi in graduatoria i progetti di investimento che abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno 20 punti.

• **Criteri di priorità**

A parità di punteggio, risultante dall'attribuzione dei criteri di valutazione e premialità, sono applicati i seguenti criteri di priorità approvati con D.G.R. n.1108/2014:

- 1) imprese con rating di legalità ai sensi del decreto MEF-MISE del 20/02/2014 n. 57
- 2) progetti che coinvolgono il maggior numero di imprese (nell'ambito di RTI, "Reti-soggetto", "Reti-contratto", Consorzi, Società consortili);
- 3) progetti che prevedono di assumere personale;
- 4) progetti che hanno ottenuto il punteggio riconosciuto alle aree di "crisi complessa";
- 5) progetti proposti da imprese che svolgono attività previste dal RIS3;
- 6) progetti proposti da imprese che svolgono se seguenti attività: moda, meccanica, nautica, sistema casa, chimica e farmaceutica, pietre ornamentali.

²⁹ L.R. 35/2000 come modificata dalla L.R. 72/2014, artt. 5 novies decies e Art. 5 vicies bis.

Nel caso di ulteriore parità, la graduatoria è definita in base alla data e all'orario di presentazione della domanda.

▪ **Commissione tecnica di valutazione regionale (CTV)**

La commissione tecnica di valutazione regionale è nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore politiche orizzontali di sostegno alle imprese ed è composta da membri interni e esterni all'Amministrazione Regionale individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n.1108/2014.

La CTV ha il compito, di valutare il contenuto tecnico-scientifico dei progetti ammessi alla valutazione in base ai criteri definiti al presente paragrafo.

Al termine della valutazione, la CTV formula per ciascuna proposta un giudizio articolato, evidenziando in modo puntuale le motivazioni relative a ciascuno degli elementi di valutazione di cui ai criteri stabiliti dal bando.

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande.

Ai sensi della l.r. 35/2000³⁰, la graduatoria è pubblicata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le **domande ammesse** sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

Le **domande non ammesse** al finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali

Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.2 di cui ai punti da 1) a 3) e del requisito 6) e dei requisiti 4) e 5) per le imprese con sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda.

2. domande non ammesse a seguito di valutazione

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

In caso di non ammissione, il Responsabile del procedimento provvede, previa predisposizione di apposito atto, a comunicare l'esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente ³¹.

* * *

La Regione Toscana provvede, nei 20 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), di apposita

³⁰ Cfr. art. 5 octies L.R. n. 35/2000.

³¹ Tale atto dovrà essere adottato subito dopo la conclusione dell'istruttoria formale e antecedentemente alla adozione dell'atto finale di approvazione della graduatoria

comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi all'ammissione all'aiuto

Con la comunicazione di ammissione (tramite P.E.C.) la Regione Toscana indicherà al beneficiario anche i termini e le modalità di realizzazione del progetto.

Nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese come stabilito dal paragrafo 2.3, i beneficiari, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, devono³²:

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando il partenariato mediante la costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di Scopo (ATI/ATS)/Rete-Contratto;
- inserire nel sistema informatico, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, l'atto notarile registrato relativo alla suddetta costituzione dell'ATI/ATS/Rete-Contratto.

6.2 Sottoscrizione del contratto

Entro 60 giorni (90 giorni in caso di ATI/ATS/Rete Contratto) dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, il beneficiario/capofila del partenariato **ha l'obbligo** di sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema allegato al presente bando.

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

6.4 Modifiche dei progetti

A) Varianti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro,
- la ripartizione per attività,
- il piano finanziario,

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

³² Cfr. paragrafo 2.3.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 20% e soltanto per una volta.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana Spa.

B) Variazioni della composizione del partenariato

Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

E' ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall'aggregazione purché l'investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto e l'intervento non muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando e la medesima natura del partner sostituito³³. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- a) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare;
- b) devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee

³³ Le PMI possono essere sostituite da PMI, le GI da GI e gli Organismi di ricerca da Organismi di ricerca.

guida pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana Spa, al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'RTI o del Consorzio o Società Consortile o della Rete-Contratto.

6.5 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa. Subentri

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.-

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese ammissibili potranno essere rendicontate con le seguenti modalità:

- modalità ordinaria;
- attraverso i revisori legali.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000³⁴ e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

³⁴ Art. 5 *sexies-decies*.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione³⁵.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto avviene su istanza del beneficiario a titolo di anticipo oppure a saldo.

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

Il contributo concesso nella forma di voucher, limitatamente alle spese verso fornitori nazionali, prevede l'erogazione mediante utilizzo della delega di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria³⁶

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica³⁷.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale³⁸ e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all'organismo intermedio, che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

³⁵ Cfr. paragrafo 8.3.

³⁶ Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

³⁷ Cfr D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

³⁸ Cfr. Allegato E "Schema Fideiussione".

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiari previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dall'assenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

7.4. Domanda a saldo

Ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 3.3., i progetti d'investimento dovranno concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo eventuale proroga concessa.

Entro 30 giorni successivi alla conclusione, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo.

La domanda deve essere presentata alla Regione Toscana/Sviluppo Toscana SpA unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e reso disponibile sul sito Sviluppo Toscana SpA di cui al paragrafo 8.1
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione della causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisca (normativa antiriciclaggio DLgs 231/07) come indicato nelle allegate "Linee guida delle spese ammissibili e della relativa rendicontazione"
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito di Sviluppo Toscana SpA

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;

- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

La relazione tecnica conclusiva deve essere elaborata conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana SpA.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C., al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione³⁹ come indicato al paragrafo 8.7.

8.3 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità su tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti 10), 11) e 12) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l'amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio.

A. Dopo l'approvazione della graduatoria

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale effettua i controlli a campione in relazione ai requisiti di ammissibilità autodichiarati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- Controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 7 a 12, 16 e 17;
- Controlli a campione del 5% i soggetti ammessi a contributo ma non finanziati in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 7 a 17;

B. Dopo la rendicontazione

Dopo la rendicontazione e prima dell'erogazione, l'Amministrazione regionale effettua i controlli documentali sulle spese ammissibili rendicontate.

I controlli sulle rendicontazioni avverranno con le seguenti modalità:

- rendicontazione ordinaria: controllo puntuale sulle spese rendicontate;
- rendicontazione attraverso i revisori legali: controllo annuale a campione del 50% sulla relazione tecnica rilasciata in forma giurata ai sensi dell'art. 5-sexiesdecies I.R. n. 35/2000.

C. Prima dell'erogazione (anticipo, a saldo)

Prima dell'erogazione per anticipo/ saldo, l'Amministrazione regionale effettua:

- controlli su tutti i soggetti beneficiari dell'erogazione in relazione ai requisiti di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 2.2, se non posseduti al momento della domanda;

³⁹ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

- controllo su tutti i soggetti beneficiari dell'erogazione in relazione ai requisiti di cui ai punti 1) e 6);

D. Dopo l'erogazione a saldo

controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.4 Decadenza dal beneficio

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono cause di decadenza:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 7 a 15 del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.3.
- mancata sottoscrizione del Contratto;

8.5 Risoluzione del contratto

Costituisce cause di **risoluzione del contratto** il mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal Contratto ed il conseguente inadempimento.

8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti punti 8.4 e 8.5 , la Regione Toscana procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituiscono causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto di cui al Contratto. Dette fattispecie costituiscono ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tali, dovranno essere accettate espressamente dalla Regione Toscana che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla **revoca parziale** del beneficio concesso.

L'Amministrazione regionale procede al **recupero delle risorse** nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto⁴⁰ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale ⁴¹ come dettagliato nella seguente tabella:

	Rimborso dei soli costi di istruttoria	Rimborso in caso di revoca di contributo erogato
COSTO	Euro 855,00	Euro 2.646,00

Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il dirigente responsabile del procedimento di concessione dell'aiuto ha la facoltà di applicare - adducendo le motivazioni del caso - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.

8.8 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti

⁴⁰ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

⁴¹ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013

amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;

- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore politiche orizzontali di sostegno alle imprese;
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono Sviluppo Toscana S.p.A. e l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA;
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese".

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica supportointernazionalizzazione@sviluppo.toscana.it

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese" della D.G. Competitività del sistema economico e sviluppo delle competenze, Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso⁴² viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese della D.G. Competitività del sistema economico e sviluppo delle competenze con le modalità di cui all'art. 5 della citata L.R. n. 40/2009.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it.

In alternativa è prevista assistenza telefonica al numero: 0585.7981.

9.3 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L'indirizzo di PEC È internazionalizzazione@pec.sviluppo.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

⁴² di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 - Recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006*
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*
- ✓ *ORIENTAMENTI comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese - 2006/C 194/02 - del 18-08-2006*
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006*
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18-12-2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")*
- ✓ *COMUNICAZIONE della Commissione - Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione - 2006/C 323/01 del 30-12-2006*
- ✓ *COMUNICAZIONE della Commissione - Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato per la tutela ambientale - 2008/C 82/01 del 01-04-2008*
- ✓ *REGOLAMENTO (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)*

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

NAZIONALE

- ✓ LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
- ✓ LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
- ✓ D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- ✓ D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- ✓ D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- ✓ D.LGS. 10-02-2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale
- ✓ D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- ✓ D.M. MIUR 06-12-2005 recante Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa (VERIFICARE)
- ✓ D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- ✓ *D.M. MIUR 02-01-2008 recante Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008*

Allegato 1

- ✓ D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ *D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*
- ✓ *D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010 n. 33 recante Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale*
- ✓ D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
- ✓ D. LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- ✓ D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- ✓ Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi
- ✓ D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- ✓ D. LGS. 14 aprile 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- ✓ D.M. 20/02/2014, n, 57 – NEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- ✓ D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

REGIONE TOSCANA

- ✓ LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445

- ✓ LEGGE REGIONALE n. 1 del 26 - 01-2004 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 54 del 05 -10-2009 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza".
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000
- ✓ DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013
- ✓ DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 recante Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013
- ✓ DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 recante Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies
- ✓ LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 che "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti".
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1108 del 1 dicembre 2014 "Indirizzi e criteri di selezione per l'attivazione del bando "Aiuti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per l'internazionalizzazione".
- ✓ LEGGE REGIONALE 72 del 28 novembre 2014 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese.